

POLITICHE CULTURALI

REDATTRICE: Caterina Orione

L'inizio della IX legislatura ha comportato per la nuova commissione Cultura un'attività di esame e di discussione di una proposta di legge di Giunta modificativa del Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali, la cui approvazione era avvenuta nell'ultima seduta di Consiglio della precedente legislatura.

La proposta manutentiva, circoscritta a sole due disposizioni relative all'esercizio cinematografico, era stata avanzata in sede di proposizione della legge finanziaria per il 2011, in seguito ritirata con un emendamento soppressivo dalla stessa Giunta regionale e quindi venne ripresentata con identici contenuti come proposta di legge "autonoma". Per l'espressione del parere referente su di essa, fu decisa un'assegnazione congiunta con la commissione Attività produttive.

L'esame della proposta si è subito palesato di valenza rilevante, poiché con essa venivano introdotte modifiche all'assetto, da poco delineato, in materia di esercizio cinematografico, per cui l'intervento manutentivo era di carattere sostanziale dovuto ad una precisa opzione legislativa, in quanto volto alla al inserimento *della densità delle sale cinematografiche sul territorio regionale*, tra gli indicatori regionali previsti all'articolo 51 della legge regionale 21/2010 *Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituzioni e attività culturali* ed alla declinazione di essi indicatori nel regolamento di attuazione di cui articolo 53.

Per completezza di analisi, si deve ricordare che l'articolo 50, comma 2, del *Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituzioni e attività culturali* disponeva che l'autorizzazione fosse rilasciata, nel rispetto degli indicatori regionali di cui all'articolo 51, dal comune territorialmente competente, acquisito il parere della Regione, che viene espresso in sede di conferenza di servizi ai sensi della legge regionale 40/2009.

Il disposto dell'articolo 50 sarebbe stato pienamente "operativo" con l'entrata in vigore del regolamento di attuazione, che comporta l'abrogazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 78 (Disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio cinematografico), che prevede la Regione quale ente competente al rilascio dell'autorizzazione e che non contempla fra gli indicatori *la densità delle sale cinematografiche sul territorio regionale*, in quanto oggetto nel 2006 di una modifica soppressiva della disciplina originaria. Il preambolo era peraltro meramente assertivo di una conformazione ai principi sanciti dalla legislazione statale di riferimento, senza però dare congrua motivazione della diversa scelta, rispetto a quella originaria contenuta nel Testo unico, vigente da pochi mesi.

L'impegno dei commissari si è caratterizzato per la volontà di perseguire una disciplina che, pur tenendo conto della volontà della Giunta di modificare la normativa, non si limitasse a recepire, per così dire, istanze di una sola parte della categoria degli esercenti i cinema, ma giungesse a delineare un quadro sistematico soddisfacente in materia di autorizzazione all'esercizio cinematografico. Nelle more della discussione della pdl nelle commissioni, la Giunta regionale presentò la bozza di regolamento attuativo del Testo unico ed il complesso atto normativo secondario conteneva disposizioni che sostanzialmente davano attuazione e "forma" alle disposizioni della proposta di legge pendente in Consiglio ancora prima che questa fosse discussa ed approvata dalle commissioni competenti. Il fatto fu considerato uno "sgarbo" istituzionale, lesivo dell'autonomia del Consiglio, poiché esso non si era ancora pronunciato sulla proposta di legge in esame.

L'assenza di fondamento normativo di tali disposizioni regolamentari, in quanto la legge vigente non prevedeva in alcun modo un rinvio in tal senso, comportava l'illegittimità di esse e di questo fu tenuto conto nel parere istituzionalmente previsto ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto dalla commissione cultura competente ed esso è stato recepito dalla Giunta regionale in sede di emanazione del regolamento.

Si ritiene di poter dire che nella vicenda le regole giuridiche poste ed osservate, hanno costituito un contenimento in ambito istituzionale, tale da consentire una vera e propria discussione politica che, seppure vivace, ha permesso di riportare ad un confronto democratico le diverse componenti della maggioranza, inizialmente contrapposte. Il testo finale approvato ridisegna tutta la procedura afferente all'esercizio cinematografico, lasciando ferma l'attribuzione della funzione in capo ai comuni, e delinea un meccanismo concertativo che cerca di bilanciare interesse culturale ed interesse più prettamente economico. L'oggetto della modifica proposta peraltro era di estremo interesse per gli addetti ai lavori ed è stato a lungo fonte di dibattito non solo in sede politico istituzionale, pertanto era importante "recuperare" da un punto di vista istituzionale e formale, una questione che poteva essere sfuggita ad una gestione politica. Le ampie consultazioni avevano fatto emergere una volta di più come sottostanti ad un testo di legge vi fossero interessi e problematiche di un respiro più ampio di quanto potesse apparire e come un'opzione legislativa, qualunque essa fosse, comportasse un assetto confliggente con le aspettative di alcuni, ma hanno consentito alle commissioni anche di approfondire il tema e di riuscire a modulare poi in testi predisposti le esigenze emerse. Va altresì ricordato che la riscrittura totale della proposta di legge iniziale ha consentito l'inserimento di alcune disposizioni che riguardano più a tutto tondo il valore "cinema", che non il solo argomento relativo al titolo abilitativo, come inizialmente poteva apparire.

Sempre in ambito culturale, appare importante per il contenuto politico-istituzionale l'approvazione della legge regionale 14 del 2011 manutentiva della

legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli). La commissione ha assunto direttamente l'iniziativa a seguito dell'impasse procedurale creatosi con l'erronea sottoposizione al parere della commissione, dello statuto della Fondazione parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema sulla base della l.r. 20/2008, articolo 8, comma 1 *Costituzione di fondazioni nuove*. La previsione di una partecipazione della Regione Toscana ad una fondazione deve essere disposta da Consiglio regionale negli atti di programmazione (nella fattispecie concreta nel Piano integrato della cultura, attualmente vigente).

L'atto, statuto, non era sorretto da tali presupposti, né si poteva ritenere che potesse essere fondato sui presupposti dell'articolo 7 della legge regionale 38/2002.

La disposizione in questione prevedeva solo ed esclusivamente l'individuazione dello strumento giuridico fondazione per la gestione del parco nazionale della pace, e che tale organismo privato fosse costituito ad iniziativa del Comune di Stazzema, nonché che quando la Fondazione, fosse stata costituita, essa sarebbe stata destinataria di un contributo annuale, stabilito dalla Giunta. Pertanto la pdl aveva un contenuto manutentivo di carattere sostanziale, in quanto la modifica consentiva la partecipazione della Regione Toscana, quale socio fondatore all'istituenda "Fondazione parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema".

Tale partecipazione avviene perciò sulla base di una previsione legislativa e questo, costituisce un'eccezione rispetto a quanto disposto dalla legge regionale 28 aprile 2008, n. 20, disciplina ordinamentale.

La legge 38/2002, da modificarsi necessariamente per consentire la partecipazione della Regione Toscana alla costituenda fondazione, è stata perciò considerata quale legge speciale rispetto alla legge 20/2008 legge generale ed ha consentito il perseguimento della finalità di sostegno della cultura della memoria, sempre sostenuta dalla Regione. in quanto la volontà politica dell'organo esecutivo ha potuto trovare compiutezza solo in ragione della assunzione di responsabilità diretta da parte dei consiglieri della predisposizione di una pdl, unico strumento giuridico utilizzabile in tempi utili (l'aggiornamento del piano avrebbe comportato tempi molto più lunghi, così come una pdl di iniziativa di Giunta), che consentisse di ovviare all'errata impostazione giuridica iniziale.

LE POLITICHE GIOVANILI

Fra le competenze per materia afferenti alla commissione, con la nuova legislatura è stata decisa la competenza trasversale relativa ai "giovani", per cui

all'esame dei commissari sono state sottoposte proposte di legge che avevano ad oggetto azioni ed interventi a favore dei giovani.

In esame congiunto con la commissione Attività produttive, la V commissione ha approvato la legge 28 dell'11 luglio 2011 di modifica di una disciplina del 2008 (Promozione dell'imprenditoria giovanile). La proposta di legge si configurava quale atto manutentivo di una certa rilevanza, poiché politico si dava un'attuazione concreta al programma di governo, volto a cercare di incidere sostanzialmente nell'ambito economico dedicato alle imprese dei giovani, individuando fra di loro alcune categorie più intraprendenti ed aperte a "scommettere" sul proprio spirito imprenditoriale, pur partendo da una situazione per così dire storicamente svantaggiata. la legge da modificare era di recente approvazione e che non ostante l'impegno finanziario dedicato, tuttavia essa aveva avuto un impatto abbastanza relativo, per cui il proponente Giunta aveva deciso, in relazione alla conclamata crisi economica, di investire le risorse finanziarie stanziare introducendo altri destinatari.

L'interesse delle commissioni all'azione dell'esecutivo, ha portato, oltre ad emendamenti in aula, ad una risoluzione che consente al Consiglio di seguire il lavoro attuativo della giunta in sede di scelta in tema di condizioni e modalità delle agevolazioni da concedersi. I commissari, data la rilevanza del c.d. progetto giovani in cui anche questo intervento normativo rientra, hanno monitorato con attenzione l'iter della pdl, nel senso di cercare di "fissare" nell'articolato i cardini dell'azione regionale, senza però alcuna delega in bianco per l'implementazione della legge.

La concretizzazione del c.d. progetto giovani è avvenuta anche attraverso una modifica della finanziaria 2011 per l'inserimento in essa di disposizioni legislative relative al sostegno per la locazione e per l'acquisto con beneficiari i giovani ed in questo caso la commissione si è espressa a favore, formulando una raccomandazione per un'attenta valutazione di aspetti critici di carattere giuridico che potevano inficiare l'efficacia della disciplina.

Di iniziativa dell'ufficio di presidenza è stata la legge istitutiva del Parlamento regionale degli studenti della Toscana fortemente voluta per dare dignità normativa ad un progetto perseguito e da tempo realizzato negli anni. Pur consapevoli del voto all'unanimità dell'Ufficio di presidenza, in sede di discussione in commissione, i commissari di opposizione hanno proposto inizialmente un testo alternativo all'articolato presentato,. successivamente è stato elaborato un testo condiviso approvato in commissione e poi in aula, all'unanimità, Si rileva per completezza, che i commissari hanno voluto per così dire rimarcare il loro ruolo istituzionale, prevedendo in legge la previsione di una presenza attiva alle sedute del PRST, quindi integrando istituzionalmente le due assemblee, che, a differenza dell'iniziale impostazione, possono e debbono interagire su tematiche di comune interesse..